



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE  
SERVIZIO II

A tutti gli Istituti periferici

## CIRCOLARE

*Oggetto:* **Chiarimenti sulla cessazione dal servizio di ruolo per limiti di età e correlati adempimenti.**

Al fine di fornire indicazioni operative circa i presupposti ed il procedimento per la cessazione dal ruolo dei dipendenti che raggiungono i limiti di età e di servizio, si comunica agli Istituti in indirizzo quanto segue.

L'articolo 4 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 stabilisce che i dipendenti sono collocati a riposo al compimento dei sessantacinque anni di età.

Tale età costituisce il c.d. limite ordinamentale che, ai sensi dell'articolo 24, comma 4 secondo periodo, del decreto legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, come interpretato dall'articolo 2 comma 5 del decreto legge n.101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, costituendo un limite non superabile se non per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione.

Alla luce di tali riferimenti legislativi e al precipuo fine di riunire in un unico atto di indirizzo gli orientamenti (talvolta non pienamente aderenti al dato normativo) degli Istituti periferici, possono esemplificativamente analizzarsi i seguenti casi.

Al compimento dei sessantacinque anni di età, se il dipendente ha maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 42 anni e 10 mesi (se di sesso maschile) o 41 anni e 10 mesi (se di sesso femminile) più "finestra" di tre mesi (per un totale così, rispettivamente, di 43 anni e 1 mese se uomo e 42 anni e 1 mese se donna) dovrà obbligatoriamente essere collocato a riposo a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di nascita del dipendente.

Se il raggiungimento dei requisiti contributivi (43 anni e 1 mese se uomo e 42 anni e 1 mese se donna) viene raggiunto dal dipendente dopo che ha compiuto i sessantacinque anni di età, ma prima del compimento dei sessantasette anni, il dipendente dovrà essere collocato a riposo non appena maturerà i predetti requisiti contributivi, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è



avvenuta la predetta maturazione dei requisiti (v. Circolari n. 2 del 2012 e n. 2 del 2015 del Dipartimento della Funzione Pubblica).

Al compimento dei sessantasette anni di età, il dipendente dovrà essere necessariamente collocato a riposo purché sia in possesso di un'anzianità contributiva superiore ai venti anni.

Il trattenimento in servizio fino al compimento dei settanta anni di età potrà essere disposto, su richiesta esplicita del dipendente, per consentirgli il raggiungimento dei venti anni di contribuzione entro il compimento dei settanta anni. Pertanto, volendo esemplificare ulteriormente, tale ipotesi troverà applicazione soltanto per i dipendenti che al compimento dei sessantasette anni di età avranno maturato un'anzianità pari o superiore ai diciassette anni (ma inferiore ai venti). A tal riguardo, giova precisare che il dipendente dovrà essere collocato a riposo appena raggiunge i venti anni di contribuzione, anche se ciò avvenisse prima del compimento dei settanta anni di età.

Nel caso trattato al paragrafo precedente, l'Amministrazione è tenuta a verificare se l'assegno pensionistico che il dipendente otterrà al raggiungimento dei venti anni di contribuzione sarà pari o superiore a 1,5 volte l'assegno sociale. In caso positivo, si potrà procedere con la cessazione dal ruolo con le modalità indicate al paragrafo precedente. In caso negativo, invece, sarà possibile trattenere in servizio il dipendente fino al compimento del settantunesimo anno di età soltanto se lo stesso non ha alcuna contribuzione anteriore al 1 gennaio 1996.

Diversamente dai casi trattati in precedenza, nell'ipotesi in cui il dipendente – in possesso di contributi anteriori al 1 gennaio 1996 – al compimento dei sessantacinque anni di età ha maturato un'anzianità contributiva tale da non consentirgli di raggiungere il minimo di venti anni, né al compimento dei sessantasette anni né al compimento dei settanta anni, dovrà essere immediatamente collocato a riposo, in quanto il trattenimento in servizio non gli consentirebbe in ogni caso di raggiungere la suddetta anzianità contributiva minima.

Per quanto concerne il procedimento che i competenti uffici sono chiamati a svolgere, si osserva quanto segue.

In primo luogo, la cessazione dal servizio per limiti di età avviene d'ufficio, pertanto in vista del raggiungimento dei predetti requisiti tale istituto prevale sulle dimissioni per anzianità contributiva (nel caso sia stata presentata domanda dal dipendente, la stessa deve essere revocata). A tal proposito, può essere opportuno ricordare che la buonuscita nel caso dei limiti di età viene percepita dopo un anno dal pensionamento mentre in caso di dimissioni per anzianità contributiva dopo due anni dal pensionamento.

In secondo luogo, dopo la verifica del raggiungimento di tutti i requisiti mediante la c.d. scheda servizi, l'ufficio potrà redigere il decreto di cessazione dal ruolo che dovrà essere obbligatoriamente sottoposto a registrazione da parte della competente Ragioneria territoriale dello Stato.

Si precisa, ulteriormente, che la Circolare n. 16 del 6 maggio 2011 adottata dal Ministero dell'economia e delle finanze e richiamata da taluni Istituti periferici esclude l'assoggettabilità dal visto dei decreti di pensione e non di quelli di cessazione.

Infine, la Circolare n. 8 del 10 febbraio 2017, nonché la nota informativa del 18 aprile 2017, adottata dalla Ragioneria Generale dello Stato, impone espressamente la registrazione dei decreti di cessazione dal ruolo. Tali decreti, infatti, disponendo la cessazione dal ruolo e, dunque, la chiusura della partita stipendiale, hanno effetti diretti sulle finanze pubbliche e, pertanto, devono ritenersi soggetti al controllo di regolarità amministrativo-contabile, secondo quanto già indicato nella Circolare n. 246 del 9 settembre 2021 adottata dalla scrivente Direzione Generale.

All'uopo, si allegano alla presente le richiamate circolari n. 2 del 2012 e n. 2 del 2015 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Si confida nella più ampia e pedissequa applicazione della presente da parte di tutti gli Istituti in indirizzo.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott.ssa Marina Giuseppone)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(dott.ssa Sara Conversano)